

Sentenza: n. 166 del 29 maggio 2009

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Articolo 3, 41, primo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione.

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata

Oggetto: Articoli 3 e 6 legge Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia)

Esito: Parziale accoglimento. Illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge Regione Basilicata 26 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di energia). Non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 3 l.r. Basilicata 9/2007.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), aventi per oggetto le autorizzazioni richieste per la costruzione e l'avvio di impianti per la produzione di energia per violazione degli articoli 3, 41, primo comma, 97, primo comma e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione. Secondo il giudice amministrativo l'articolo 3 della l.r. Basilicata 9/2007, nella parte in cui prevede che "Fino all'approvazione del PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220", si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, col principio fondamentale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo il quale il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni. Il Piano energetico regionale richiamato dall'articolo 3, nel prevedere, fino al 31 dicembre 2010, limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già superati, comporterebbe, a giudizio del rimettente, la sospensione a data da destinarsi, di tutti i procedimenti volti al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica il termine di adozione. La Consulta nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Basilicata osserva che la disposizione censurata non provoca alcuna sospensione procedimentale, limitandosi ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a

rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. La competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) determina invece la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. 9/2007 della Regione Basilicata, che sottopone le "procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920". La Corte osserva infatti che alle Regioni è precluso, a fronte dei preminenti interessi di natura ambientale che insistono su questa materia e la cui tutela compete al legislatore statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo, operato dall'articolo 6 all'atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920. Pertanto, la Corte costituzionale, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia) mentre, dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge Basilicata 9/2007.